

I. C. - "A. ARGOLI"-TAGLIACOZZO
Prot. 0006817 del 28/11/2020
07 (Uscita)

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS

Via Palestro, 68 - 00185 Roma
tel 06 478091 - fax 06 47809270
comitato@unicef.it
www.unicef.it

Per ogni bambino
Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione



CONVENZIONE
SULL'ELIMINAZIONE
DI TUTTE LE FORME
DI DISCRIMINAZIONE
NEI CONFRONTI
DELLA DONNA


Per ogni bambino
Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione



CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, è stata firmata dall'Italia il 17 luglio 1980 e ratificata con legge del 14 marzo 1985, n. 132, depositata presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985. Gli Stati parti sono 180 (ultimo aggiornamento: 18 marzo 2005). La traduzione, non ufficiale, qui riprodotta, a cura della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità¹, è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1985.

¹ La commissione nazionale per la parità e le pari opportunità nel luglio 2003 è stata trasformata in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.



Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetti di gravi discriminazioni,

Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi

dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,

Sottolineato che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neocolonialismo, d'aggressione, d'occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi,

Tenuta presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente rico-

nosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i principi enunciati sulla Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

hanno convenuto quanto segue:

Prima parte

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Articolo 2

Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni

altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;

b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piano di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;

e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;

f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;

g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Articolo 3

Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro, su una base di piena parità, con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 4

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati prendono ogni misura adeguata:

i) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno e dell'altro sesso o sull'idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;

ii) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Articolo 6

Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Articolo 7

Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;

b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;

c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Articolo 8

Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

1. Gli Stati parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Articolo 10

Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

a) le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli degli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;

b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;

c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;

d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;

e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;

f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;

g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;

h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Articolo 11

1. Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e

di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

- a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
- b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri di selezione nel campo dell'impiego;
- c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento professionale ed alla formazione permanente;
- d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
- e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
- f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

- a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
- b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
- c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido;
- d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.

3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Articolo 12

1. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.

2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Articolo 13

Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

- a) il diritto agli assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.

Articolo 14

1. Gli Stati parti tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

2. Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:

- a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
- b) di poter accedere a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
- c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;

d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, formale e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari, anche per accrescere le loro competenze tecniche;

e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonomo;

f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;

g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiari ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;

h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.

2. Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

3. Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.

4. Gli Stati parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Articolo 16

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

- a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio,
- b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
- c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
- d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
- e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
- f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, cura, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;

g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;

h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Articolo 17

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (da ora in avanti denominato il Comitato) composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parti. Ciascuno Stato può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.

3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parti per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parti.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito da due terzi degli Stati parti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.

6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di eser-

citare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.

9. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

Articolo 18

1. Gli Stati parti si impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo, o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;

b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.

Articolo 20

1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.

2. Le Sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Articolo 21

1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basa-

ti sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parti.

2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Articolo 22

Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Articolo 24

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione,

la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato medesimo.

Articolo 28

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al momento della ratifica o dell'adesione.

2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

P R O T O C O L L O O P Z I O N A L E

Alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna si affianca un Protocollo opzionale approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999 e aperto alla firma il 10 dicembre 1999. Il protocollo è stato firmato dall'Italia il 10 dicembre 1999 e ratificato il 22 settembre 2000. Gli Stati parti sono 74 (ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2005). La traduzione, non ufficiale, del Protocollo è a cura del Centro di Informazione delle Nazioni Unite per l'Italia, S. Marino, Santa Sede e Malta².

Il Protocollo allinea la Convenzione ad altri strumenti internazionali sui diritti umani prevedendo la possibilità di ricorso al Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna nel caso in cui i diritti siano violati. Con l'entrata in vigore del Protocollo si è attivata una procedura che permette ai singoli o ai gruppi di presentare al Comitato comunicazioni scritte su violazioni di uno qualsiasi dei diritti previsti dalla Convenzione, compresi quelli posti a tutela di interessi collettivi.

² Nel dicembre 2003 l'ONU ha disposto la chiusura dell'UNIC.

**PROTOCOLLO OPZIONALE
ALLA CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE
DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA DONNA**

Gli Stati parti a questo Protocollo

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la propria fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e sull'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne,

Visto altresì che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali per dignità e diritti e che, pertanto, ognuno di essi ha la facoltà di beneficiare di tutti i diritti e le libertà in essa citati, senza distinzioni di nessun genere, nemmeno quelle fondate sul sesso,

Ricordando che i Patti Internazionali sui diritti dell'uomo e altri documenti giuridici internazionali sui diritti umani proibiscono la discriminazione basata sul sesso,

Ricordando inoltre la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (da ora in avanti, denominata la Convenzione), con la quale gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza ritardi una politica tesa a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne,

Riaffermando la propria determinazione a garantire il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di prendere delle misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Uno Stato parte a questo Protocollo (da ora in avanti, denominato Stato parte) riconosce la competenza del Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (da ora in avanti, denominato il Comitato) a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 2.

Articolo 2

Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato parte, che lamentino di essere state vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione da parte di quello Stato parte. Laddove una comunicazione venga presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso l'autore della comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza.

Articolo 3

Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non saranno mai anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato parte alla Convenzione che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 4

1. Il Comitato non prenderà in esame alcuna comunicazione a meno che esso non abbia accertato che tutti i possibili rimedi nazionali disponibili siano stati esauriti o che l'applicazione di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace.

2. Il Comitato dichiarerà inammissibile una comunicazione nel caso in cui:

(i) La medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata o debba essere presa in esame in base a un'altra procedura di indagine o di accordo;

-
- (ii) sia incompatibile con le clausole della Convenzione;
 - (iii) sia manifestamente infondata o non sufficientemente fondata;
 - (iv) rappresenti un caso di uso non corretto del diritto di presentare una comunicazione;
 - (v) i fatti cui si riferisce la comunicazione si siano verificati prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo per gli Stati parti interessati, a meno che i fatti in questione non siano continuati anche dopo tale data.

Articolo 5

1. In un qualunque momento successivo al ricevimento di una comunicazione e prima che sia stata raggiunta una determinazione a favore o contraria, il Comitato potrà trasmettere allo Stato parte interessato una richiesta da esaminare con urgenza affinché lo Stato parte assuma quei provvedimenti temporanei che possano rendersi necessari per evitare alla vittima o alle vittime della violazione incriminata dei danni eventualmente irreparabili.

2. Laddove, in base a quanto previsto dal paragrafo 1, il Comitato eserciti la propria libertà d'azione, questo non implicherà alcuna deliberazione in merito all'ammissibilità o al valore della comunicazione stessa.

Articolo 6

1. A meno che il Comitato non consideri inammissibile una comunicazione senza interpellare lo Stato parte interessato, e provvedendo a che l'individuo o gli individui acconsentano a rivelare la propria identità allo Stato parte, il Comitato porterà confidenzialmente all'attenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione che gli sia stata presentata in base a quanto previsto dal presente Protocollo.

2. Entro sei mesi, lo Stato parte che abbia ricevuto una comunicazione dovrà presentare al Comitato delle spiegazioni scritte o un rapporto che chiarisca la questione e i rimedi, se ne esistono, che potranno essere messi in atto dallo Stato stesso.

Articolo 7

1. Il Comitato prenderà in esame le comunicazioni ricevute in base a quanto previsto dal presente Protocollo alla luce di tutte le informazioni che saranno state messe a sua disposizione a titolo individuale o in rappresentanza di gruppi di individui e dallo Stato parte interessato, procurando che queste informazioni vengano trasmesse alle varie parti in causa.

2. Il Comitato dovrà svolgere degli incontri ravvicinati per verificare le

comunicazioni presentate in base a quanto previsto dal presente Protocollo.

3. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmetterà alle parti in causa il proprio parere in proposito, unitamente a eventuali raccomandazioni.

4. Lo Stato parte darà la dovuta considerazione al parere espresso dal Comitato, come pure alle sue raccomandazioni, qualora queste siano state espresse, e presenterà al Comitato, entro sei mesi, una risposta scritta che descriva anche le azioni eventualmente assunte alla luce del parere e delle raccomandazioni avanzate dal Comitato.

5. Il Comitato potrà invitare lo Stato parte a fornire ulteriori delucidazioni su qualunque misura lo Stato parte abbia assunto per soddisfare il parere o le raccomandazioni avanzate dal Comitato stesso, nel caso in cui ne siano state espresse, comprendendo quanto venga giudicato appropriato da parte del Comitato, nel successivo rapporto presentato dallo Stato parte in base a quanto previsto dall'articolo 18 della Convenzione.

Articolo 8

1. Nel caso in cui il Comitato riceva informazioni affidabili che indichino come uno Stato parte abbia compiuto delle violazioni gravi o sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica dell'informazione e, a questo scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito all'informazione in questione.

2. Nell'esaminare qualunque osservazione che possa essere stata presentata dallo Stato parte interessato come pure qualunque altra informazione affidabile disponibile, il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un'inchiesta e riferiscano urgentemente in merito al Comitato stesso. Laddove ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso dello Stato parte, l'inchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso.

3. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato parte interessato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni.

4. Lo Stato parte interessato dovrà, entro sei mesi dal ricevimento dei risultati dell'inchiesta, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato le proprie osservazioni in proposito.

5. Una simile inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello Stato parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell'indagine.

Articolo 9

1. In base a quanto previsto dall'articolo 18 della Convenzione, il Comitato

potrà invitare lo Stato parte interessato a includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali misure assunte per rispondere a un'inchiesta condotta in base a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi cui si fa riferimento nell'articolo 8.4, il Comitato potrà, se necessario, invitare lo Stato parte interessato a informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza dell'inchiesta condotta dal Comitato stesso.

Articolo 10

1. Ciascuno degli Stati parti potrà, al momento della firma o della ratifica di questo Protocollo o alla sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto previsto negli articoli 8 e 9.

2. Qualunque Stato parte che abbia fatto una dichiarazione conforme a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualunque momento, recedere dalla sua posizione semplicemente dandone comunicazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 11

Uno Stato parte dovrà assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni a seguito di comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.

Articolo 12

In base a quanto previsto dall'articolo 21 della Convenzione, il Comitato includerà nel suo rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 13

Ciascuno Stato parte si impegna a diffondere e pubblicizzare la Convenzione e questo Protocollo e a facilitare l'accesso all'informazione relativa ai pareri e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per quelle questioni che coinvolgono direttamente lo Stato stesso.

Articolo 14

Il Comitato svilupperà le proprie norme procedurali che dovranno essere seguite nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite secondo il presente Protocollo.

Articolo 15

1. Il presente Protocollo potrà essere messo alla firma di qualunque Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato la Convenzione.

2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. I documenti ufficiali per la ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

4. L'adesione sarà realizzata mediante il deposito di un documento ufficiale di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo documento ufficiale di ratifica o adesione.

2. Il presente Protocollo diverrà giuridicamente vincolante tre mesi dopo la data di deposito del documento ufficiale di ratifica o adesione per qualunque Stato che ratifichi o aderisca al Protocollo stesso dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 17

Al presente Protocollo non sarà consentita alcuna restrizione.

Articolo 18

1. Qualunque Stato parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale proposito, il Segretario generale informerà gli Stati parti su ogni emendamento che sia stato proposto con la richiesta che essi gli notificino se siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati parti che esamini e metta ai voti la proposta. Nel caso in cui almeno un terzo degli Stati parti sia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti che siano presenti alla conferenza ed esprimano il proprio voto dovrà essere sottoposto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore solo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la loro accettazione da parte di una maggioranza di due terzi degli Stati parti al presente Protocollo, in conformità con i rispettivi processi costituzionali.

3. Nel momento in cui gli emendamenti entreranno in vigore essi diverranno legalmente vincolanti per quegli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti continueranno a fare riferimento alle clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti che essi abbiano accettato in precedenza.

Articolo 19

1. Qualunque Stato Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

2. Le denunce non avranno alcun effetto sull'applicazione delle clausole del presente Protocollo per qualunque comunicazione che sia stata presentata in base a quanto disposto dall'articolo 2 o per qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in base a quanto previsto dall'articolo 8 prima della data effettiva della denuncia.

Articolo 20

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati in merito a:

- (a) Firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
- (b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque altro emendamento secondo quanto disposto dall'articolo 18;
- (c) qualunque denuncia ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 21

1. Il presente Protocollo, di cui le versioni araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono tutte ugualmente conformi, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà delle copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell'articolo 25 della Convenzione.

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
tel 06 478091 - fax 06 47809270
comitato@unicef.it
www.unicef.it
c/c postale n. 745000 UNICEF Italia
c/c bancario n. 000000505010
Banca Popolare Etica
Cin M - Abi 05018 - Cab 12100

Finito di stampare il 20 gennaio 2006 dalla PrimeGraf
tel. 062428352/207 (r.a.) - fax 062411356